

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6388 del 07/11/2025
Oggetto	DPR 13 MARZO N. 59 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 2623 DEL 26/08/2015 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' BOSCA SRL PER L'IMPIANTO OVE SI SVOLGE ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI (R13-R5) SITO IN NEL COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CLASSE, VIA MARABINA N. 109, POLO ESTRATTIVO "LA BOSCA"
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6645 del 07/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. **Modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale** adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2623 del 26/08/2015 nei confronti della Società **BOSCA Srl** per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Ravenna (RA), località Classe, Via Marabina n. 109, polo estrattivo "La Bosca".

LA DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2623 del 26/08/2015 relativo a: "DPR 13 marzo 2013 n. 59 - Bosca Srl con sede legale in Ravenna, Via Tagliamento n.38 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Classe, Via Marabina, per l'esercizio dell'attività di frantumazione e recupero inerti all'interno del polo estrattivo "La Bosca".

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi (procedura semplificata), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi);
- all'Allegato B, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi);
- all'Allegato C, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi);
- all'Allegato D, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque di dilavamento in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi);
- all'Allegato E, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi);

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*", che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti;

Dato atto che tale decreto all'art. 8, comma 1 prevedeva che, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo, il produttore dell'aggregato recuperato, entro il 25/03/2025, presentasse all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni/iscrizioni in essere;

Visto che in data 17/03/2025 la Società Bosca Srl (C.F./ P.IVA: 00070260393) ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae SAC al PG/2025/50420 del 17/03/2025, inerente l'aggiornamento della comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127 del 28/06/2024;

Dato atto che con nota PG/2025/156762 del 04/09/2025 è stata comunicata la verifica positiva di correttezza formale della comunicazione, l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013 e contestualmente la richiesta di specifica documentazione integrativa, finalizzati alla valutazione della comunicazione presentata dalla Società per la modifica non sostanziale dell'AUA;

Dato atto che:

- in data 18/09/2025 è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2025/165383 del 18/09/2025;
- in data 25/09/2025 (nota PG/2025/169822 del 25/09/2025) a seguito dell'esame delle integrazioni presentate sono state richieste ulteriori precisazioni ai fini istruttori;
- le precisazioni sopra citate sono state presentate in data 29/09/2025, (acquisizione di Arpae al PG/2025/171518 del 29/09/2025), poi successivamente integrate a titolo volontario in data 09/10/2025 (acquisizione di Arpae al PG/2025/179032);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale e successiva documentazione integrativa/precisazioni, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endoprocedimento, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi (iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi - procedura semplificata), acquisite in data 24/10/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Ravenna la Società Bosca S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei Fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List);

Considerato che, per quanto sopra esposto, non sussistono motivi ostativi al rilascio della **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2623 del 26/08/2015 nei confronti della Società Bosca Srl, per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Ravenna, località Classe, Via Marabina n. 109, polo estrattivo "La Bosca" come segue:

- l'Allegato A al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2623 del 26/08/2015 **viene sostituito dall'Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente atto di modifica;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e le successive e le successive Determinazioni Dirigenziali del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 (con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est) e n. DET-2024-796 del 24/10/2024 (con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA");

Visti il rapporto istruttorio reso dal Responsabile Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali e la proposta di modifica sostanziale di AUA resa dal Responsabile Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento, Paola Dradi Responsabile Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali

DETERMINA

1. **La modifica non sostanziale**, per le motivazioni in premessa citate, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2623 del 26/08/2015 nei confronti della Società Bosca Srl, per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Ravenna (RA), località Classe, Via Marabina 109, polo estrattivo "La Bosca", **come segue**:
 - a. **l'Allegato A** al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2623 del 26/08/2015 **viene sostituito dall'Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, il provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2623 del 26/08/2015;
3. Di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - b. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
4. Il presente atto è parte integrante e sostanziale del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2623 del 26/08/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Società richiedente. Copia dello stesso è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti e il seguito di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti
(documento firmato digitalmente)

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Società Bosca Srl è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con:

- EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98),
- EER 170302, 200301 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98)

in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi compresa nell'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2623 del 26/08/2015, nell'impianto sito in Comune di Ravenna (RA), località Classe, Via Marabina 109;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA in oggetto per l'aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024, da cui si evince:

- per il codice EER 170802, tipologia di rifiuto esclusa dai dettami del DM 127/2024 per la produzione di aggregato recuperato (Tab. 1 del DM 127/2024), la richiesta di mantenere tale tipologia di rifiuto da adibire ad esclusiva attività di messa in riserva (R13);
- per il codice EER 200301, tipologia di rifiuto ricompresa nei dai dettami del DM 127/2024 per la produzione di aggregato recuperato (Tab. 1 del DM 127/2024), la richiesta di mantenere tale tipologia di rifiuto da adibire ad esclusiva attività di messa in riserva (R13);
- per le restanti tipologie di codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) e EER 170302 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98) l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del D.M. 127/2024;

Dato atto che l'art. 8 ("norme transitorie e finali"), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*;

Valutato che la comunicazione di modifica di AUA in oggetto per l'adeguamento ai sensi del D.M. 127/24 si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, essendo stata prevista dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative e non comportando altre modifiche oltre a tale recepimento;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG/2025/179032 del 09/10/2025, denominato "Tavola B - Planimetria impianto e aree di stoccaggio" - Data: Marzo 2025.

PRESCRIZIONI:

- A. La Società Bosca Srl (C.F./ P.IVA: 00070260393) con sede legale in Comune di Ravenna, località Classe, Via Marabina n. 109, **è iscritta al n. 183** del registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi per l'impianto sito in Comune di Ravenna (RA), località Classe, Via Marabina 109, polo estrattivo "La Bosca".
- B. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito nel Comune di Ravenna (RA), località Classe, Via Marabina 109, polo estrattivo La Bosca, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e smi:

Descrizione Rifiuti		Attività di Recupero		Quantitativi massimi ammessi t/anno	
Tipologia All. 1, Suball. 1 DM 05/02/98	Codici EER	Operazioni consentite	Caratteristiche EoW	Messa in riserva	Recupero
7.1 Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	170802	Esclusivo R13 (ai sensi del DM 05/02/98)	_____	12.900	12.900
	101311 170101 170102 170103 170107 170904	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	EoW Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024		
7.6 Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	EoW Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024	2.000	2.000
	200301	Esclusivo R13 (ai sensi del DM 05/02/98)	_____		
			Totale t/anno	14.900	14.900
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 4 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.					

- C. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al D.M. 05.02.98 e smi.
- D. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità a quanto previsto dalla della Legge n. 447/1995 in materia di impatto acustico.
- E. I materiali derivanti dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alle tipologie 7.1 e 7.6 sopra riportati cessano di essere considerati rifiuto e sono qualificati come "aggregato recuperato" se soddisfano i criteri previsti dall'art. 3 e dall'Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Ravenna e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Ravenna.
- F. Le diverse tipologie di materiali ottenuti in seguito all'operazione R5 dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l'indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.
- G. Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Ravenna qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e smi.
- H. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024 e dal D.M.05/02/98 e smi, i rifiuti restano classificati come tali.
- I. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Ravenna invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.